

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Anno 2000: Finanziaria amica</i>	"	4
<i>Malattia e maternità: contribuzione figurativa nelle Scuole Elementari Parificate</i>	"	8
<i>Religiosi e contributi INPS: circolare INPS 18/2/1995, n. 51</i>	"	9
<i>Costi promiscui e trattamento fiscale</i>	"	11
<i>Ancora sul collocamento obbligatorio: circolare Ministero del Lavoro 17/1/2000, n. 4</i>	"	14
NORME E TRIBUTI	"	23
1. TFR – Cominciano i recuperi dell'anticipo IRPEF	"	23
2. Contributi INPS	"	24
3. Aggiornato il minimale INPS	"	24
4. Nuovi codici per DM 10/2	"	25
5. Elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 1999	"	25
NOTIZIE VARIE	"	28
1. Deduzioni per religiosi anno 1999	"	28
2. TFR	"	28
3. Avviso	"	28
CONVENZIONI AGIDAE	"	29
ARCHIVIO AGIDAE	"	31
CONSULENZA AGIDAE	"	32

Documenti AGIDAE

**Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica**

**ANNO XIV - N. 1
GENNAIO 2000**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. F. Chemel,
M. Bar, A. Bertone, B. Amici, P.
Donato, M.A.Vai, P. Moreno, M.
Ippolito, P. Montanari, D. Zordan,
E. Brambilla, G. Mazzali, D. Gallo,
M. Canevello.**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 – ROMA**

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
Sr. M. Franca CHEMEL	<i>Vice - Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Albina BERTONE	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.AGIDAE.it



L'Agenda 2000 per gli Istituti, datori di lavoro, si presenta alquanto densa di appuntamenti normativi, per la verità non sempre soddisfacenti, e comunque tali da tener desta l'attenzione.

Si è già data notizia dell'avvio della riforma del collocamento obbligatorio (L. 68/1999) entrata in vigore il 18 gennaio 2000, che non potrà non avere conseguenze sull'assetto giuridico delle istituzioni, in modo particolare delle Congregazioni religiose, finora organizzate in unico ente gestore e obbligate dalle recenti disposizioni ad assumere personale disabile in numero proporzionato a tutto il personale dipendente su scala nazionale. Le sanzioni pecuniarie, pur gravose (100.000 lire al giorno per ogni disabile da assumere) non dicono tutto sugli effetti che potrebbero rivelarsi anche più preoccupanti. Si pensi, ad esempio, alla disposizione dell'art. 17, nel quale si stabilisce che le imprese, qualora intrattengano "rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni" devono presentare alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, pena l'esclusione. E' evidente, da un lato, che una dichiarazione non esatta rappresenterebbe un falso, con le prevedibili conseguenze, e dall'altra, che la non ottemperanza alla normativa in questione porrebbe gli Istituti al di fuori di qualsiasi rapporto con enti pubblici (parifiche scolastiche, riconoscimenti legali, convenzioni con ASL, Regioni, Comuni, ecc.). Di qui la necessità di ragionare, dal punto di vista civilistico, non più con la categoria di "Congregazione", "unità produttiva", "singolo Istituto", ma con quella ormai sempre più decisiva di "ente gestore", "datore di lavoro", in senso tecnico.

Ciò potrebbe comportare un frazionamento degli attuali enti gestori in funzione di una pluralità di situazioni che appaiono vantaggiose: ad esempio, l'assoggettamento alla tutela obbligatoria e non a quella "reale", la minore incidenza delle percentuali di assunzioni obbligatorie, la possibile coincidenza tra ente gestore ed attività gestita (es. scuola, casa di riposo) che potrebbe semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione, ecc.

Si tratterà, evidentemente, di adattare soluzioni diverse a seconda dell'attuale articolazione giuridica delle Congregazioni, ma, in linea di massima, riteniamo non più procrastinabile il problema, anche alla luce della recentissima legge sulla riforma dei cicli scolastici, destinata a sconvolgere gli attuali assetti gestionali soprattutto per le piccole scuole.

Anche su questi aspetti è urgente avviare un'attenta analisi complessiva del settore scuola, che in poco tempo consegnerà ai ricordi del passato l'attuale ordinamento didattico, mentre si auspica che per la legge paritaria si possa riscontrare altrettanta celerità da parte del legislatore.

Francesco Ciccimarra

ANNO 2000: FINANZIARIA AMICA

Ettore Ferraro

Strano ma vero! Nel 2000 la tanto temuta legge finanziaria, che per anni ha terrorizzato i contribuenti, si redime ed è foriera di buone novelle per i contribuenti meno abbienti e per le famiglie in genere.

I ritocchi all'Irpef e la modifica delle detrazioni fiscali, sono certamente le notizie che più attraggono ma non sono da sottovalutare le agevolazioni sulla prima casa, sulle successioni, sull'Invim ed altre che cercheremo di illustrare sinteticamente.

Dall'anno d'imposta 2000 l'aliquota Irpef per i redditi da 15 a 30 milioni si riduce di un punto passando dal 26,5% al 25,5% e pertanto i lavoratori dipendenti beneficeranno di una riduzione di imposta già dal corrente mese di gennaio, mentre i lavoratori autonomi ne beneficeranno con la prossima dichiarazione dei redditi e, quindi, nel 2001.

In tema di detrazioni fiscali, sono previste maggiori detrazioni per lavoro dipendente, figli e pensionati.

E' prevista inoltre un'ulteriore detrazione di lire 240.000 a beneficio dei contribuenti che hanno figli compresi tra zero e tre anni di età.

Nelle tabelle che seguono, riportiamo i nuovi scaglioni Irpef e le nuove detrazioni validi per gli anni 2000/2001/2002.

Buone notizie anche per i possessori di soli redditi di pensione e dell'abitazione principale che non superano i 18 milioni di lire. E' prevista un'ulteriore detrazione in aggiunta a quella di lavoro dipendente, che varia in relazione al reddito e all'età.

Sempre in tema di agevolazioni fiscali, è da rilevare la rateizzazione in 11 rate delle addizionali regionali, comunali e provinciali, da trattenere a cura dei datori di lavoro.

In tema di imposte sulla casa, non si può non apprezzare l'elevazione a 1,8 milioni di lire delle detrazioni sulla prima casa (precedentemente 1,1 milioni) e la possibilità di poterne usufruire anche se l'immobile non è utilizzato dal proprietario come abitazione principale, ma è dato in uso gratuito ai familiari che lo utilizzano a tale scopo. Tale detrazione è applicabile già dall'anno 1999 e pertanto spiegherà i suoi effetti con la prossima dichiarazione dei redditi. Per migliaia di micro-contribuenti, costretti a predisporre la dichiarazione dei redditi o il modello 730 per il solo (mis)fatto di possedere una modesta casa di abitazione, questa del 2000 (redditi '99) sarà l'ultima dichiarazione e la fine di un incubo.

Sempre sul fronte dell'edilizia un'altra buona notizia è data dalla proroga concessa fino a tutto l'anno 2000, per la detrazione delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie che però scende dal 41% al 36%. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per gli interventi necessari alla sicurezza statica del patrimonio edilizio che si effettuano nell'anno 2000, consistenti in una detrazione pari al 19% dell'ammontare complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti a questo fine, entro il limite massimo di 5 milioni di lire.

Infine, l'IVA sui lavori di ristrutturazione edilizia scenderà dal 20% al 10% dal 1° gennaio 2000 e solo per un anno a meno che da Bruxelles non diano l'ok affinché detta misura diventi definitiva.

Notizie positive arrivano anche dalle imposte di Successioni, Registro, Invim e Spese Funebri.

Successioni: a partire dal prossimo anno, le successioni in linea retta sono esenti dall'imposta fino a 350 milioni di valore e nel 2001 la franchigia sale a 500 milioni. Detta franchigia ha effetto sia per l'intero asse ereditario, sia per i soli immobili.

Imposta di Registro: ridotta di un punto passa dal 4% al 3% per la prima casa e dall'8% al 7% per le successive.

Invim: ridotta di un quarto l'imposta sull'incremento di valore immobiliare a carico del proprietario dell'immobile.

Spese funebri: passa da 1 a 3 milioni di lire la detrazione Irpef sulle spese funerarie sostenute in dipendenza della morte delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.

Come già accennato in apertura, con il presente articolo si è cercato di sintetizzare ed evidenziare in particolar modo le norme che hanno riflessi sul rapporto di lavoro dipendente e che sono di immediata applicazione. Ovviamente la legge 23.12.99 n. 488 (Finanziaria 2000) risulta essere di portata più ampia e rimandiamo ad altri articoli per la trattazione di ulteriori argomenti qui non riportati.

Scaglioni Irpef. Aliquota per il secondo scaglione di reddito con decorrenza 1/1/2000¹

L'intervento è sull'articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, vale a dire quello che disciplina gli scaglioni Irpef. In pratica, dal 1° gennaio 2000 i nuovi scaglioni sono così fissati:

- | | |
|---|-----------------|
| a) fino a 15 milioni: | aliquota 18,5% |
| b) oltre 15 milioni e sino a 30 milioni: | aliquota 25,5% |
| c) oltre 30 milioni e sino a 60 milioni: | aliquota 33,5% |
| d) oltre 60 milioni e sino a 135 milioni: | aliquota 39,5% |
| e) oltre 135 milioni: | aliquota 45,5%. |

Detrazioni per i figli e gli altri familiari a carico con decorrenza 1/1/2000

Si interviene sull'art. 12 del DPR 917/86 prevedendo che:

- per ogni figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che convive con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria competono:
 - a) per il 1999 una detrazione di 336 mila lire;
 - b) per il 2000 una detrazione di 408 mila lire;
 - c) per il 2001 una detrazione di 516 mila lire;
 - d) per il 2002 una detrazione di 552 mila lire.

Condizione per usufruire delle detrazioni per i figli a carico è:

- a) che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 5,5 milioni di lire al lordo degli oneri deducibili.
- b) Non rileva l'età o l'attività svolta dal figlio
- per ogni figlio di età non superiore a 3 anni gli importi delle detrazioni previste è aumentato, dal 2000, di una quota pari a 240 mila lire.

¹ Tutte le tabelle inserite in questo articolo sono tratte da "Italia Oggi" del 17/12/1999.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente con decorrenza 1/1/2000

Si interviene sull'art. 13 del DPR 917/86, ridisegnando le misure delle detrazioni spettanti in relazione al reddito di lavoro dipendente. In sostanza, dal 1° gennaio 2000 la nuova misura delle detrazioni è così fissata:

- a) 1.750.000 lire se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera 9,1 mln di lire
- b) 1.650.000 lire per redditi da 9,1 mln a 9,3 mln di lire
- c) 1.550.000 lire per redditi da 9,3 mln a 15 mln di lire
- d) 1.400.000 lire per redditi da 15 mln a 15,3 mln di lire
- e) 1.300.000 lire per redditi da 15,3 mln a 15,6 mln di lire
- f) 1.200.000 lire per redditi da 15,6 mln a 15,9 mln di lire
- g) 1.050.000 lire per redditi da 15,9 mln a 30 mln di lire
- h) 950.000 lire per redditi da 30 mln a 40 mln di lire
- i) 850.000 lire per redditi da 40 a 50 mln di lire
- l) 750.000 lire per redditi da 50 a 60 mln di lire
- m) 650.000 lire per redditi da 60 a 60,3 mln di lire
- n) 550.000 lire per redditi da 60,3 a 70 mln di lire
- o) 450.000 lire per redditi da 70 a 80 mln di lire
- p) 350.000 lire per redditi da 80 a 90 mln di lire
- q) 250.000 lire per redditi da 90 a 90,4 mln di lire
- r) 150.000 lire per redditi da 90,4 a 100 mln di lire
- s) 100.000 lire per redditi oltre 100 mln di lire.

Si interviene, inoltre, sull'ammontare delle ulteriori detrazioni per i possessori di redditi di pensione e della sola unità immobiliare principale in misura pari a:

- a) 190.000 lire per i soggetti con pensione fino a 9,4 mln di lire e di età inferiore a 75 anni
- b) 120.000 lire per i soggetti con pensione da 9,4 mln a 18 mln di lire di età inferiore a 75 anni
- c) 430.000 lire per i soggetti con pensione fino a 9,4 mln di lire e di età superiore a 75 anni
- d) 360.000 lire per i soggetti con pensione da 9,4 mln a 18 mln di lire di età superiore a 75 anni
- e) 180.000 lire per i soggetti con pensione da 18 a 18,5 mln di lire di età superiore a 75 anni
- f) 90.000 lire per i soggetti con pensione da 18,5 a 19 mln di lire di età superiore a 75 anni.

Detrazioni per particolari tipologie di redditi. Decorrenza dal periodo di imposta 1999

Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono solo:

- il reddito dell'unità immobiliare principale per un massimo di 1,8 milioni di lire
- il reddito derivante dagli assegni periodici per cessazione del matrimonio o per scioglimento dello stesso
- il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- il reddito di lavoro dipendente stagionale

competete una detrazione di:

- a) 300.000 lire per redditi da 9,1 mln di lire
- b) 200.000 lire per redditi da 9,1 a 9,3 mln di lire
- c) 100.000 lire per redditi da 9,3 a 9,6 mln di lire.

**Detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.
Decorrenza dall'1/1/2000**

Vengono rideterminate le detrazioni di cui all'art. 13 del DPR 917/86 previste per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa minore. In particolare, la detrazione è fissata in:

- a) 750.000 lire se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera 9,1 mln
- b) 650.000 lire per redditi da 9,1 a 9,3 mln
- c) 550.000 lire per redditi da 9,3 mln a 9,6 mln
- d) 450.000 lire per redditi da 9,6 a 9,9 mln
- e) 350.000 lire per redditi da 9,9 a 15 mln
- f) 200.000 lire per redditi da 15 mln a 30 mln
- g) 100.000 lire per redditi da 30 mln a 60 mln.

MALATTIA E MATERNITÀ:

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA NELLE SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE

Sr. Maria Annunciata Vai

Continuano a pervenire in AGIDAE richieste di chiarimenti circa la contribuzione INPDAP per le Scuole Elementari Parificate. Pubblichiamo nuovamente quanto già inserito in "Documenti AGIDAE" n. 11/97, a pagina 19.

INPDAP - Direzione Centrale Entrate Contributive
Via C. Colombo 44
00147 – ROMA

16/09/1997

Ufficio II All'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica
Via V. Bellini 10
00198 – ROMA (RM)

(Rif. Fax n. 604/97 del 31/7/97)

Prot. n. 065000

OGGETTO: Circolare INPDAP n. 9 del 14 febbraio 1997. Contribuzione figurativa.

In risposta alla nota indicata a margine, si fa presente quanto segue.

Come è noto con il decreto legislativo n. 564 del 16/9/96 sono state dettate disposizioni in materia di riordino, armonizzazione e razionalizzazione della contribuzione figurativa, nonché sulla copertura assicurativa per i periodi che risultino non coperti da contribuzione, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8/8/95, n. 335.

Tenuto conto che nell'ordinamento delle ex Casse pensioni facenti capo all'INPDAP non sono stati previsti, da parte del sopra richiamato decreto, accrediti figurativi per periodi di malattia e che tali periodi non interrompono il servizio utile a pensione, l'ente datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi contributi previdenziali, calcolati sulla retribuzione spettante e con il recupero della contribuzione dovuta dagli interessati o, in mancanza di retribuzione effettiva, su quella virtuale e senza rivalsa nei confronti del lavoratore.

L'art. 2 del D.lgs. 564/96 ha invece esteso le disposizioni previdenziali vigenti in materia di tutela di maternità nell'assicurazione generale obbligatoria ai fondi esclusivi e sostitutivi, e quindi allo scrivente INPDAP; conseguentemente i predetti periodi vengono, da parte di questa gestione previdenziale, coperti figurativamente sia nei casi in cui manchi, ai sensi della legge 1204 del 30/12/1974, la corresponsione della retribuzione sia per la parte differenziale qualora spettino, in base alla medesima normativa, emolumenti ridotti.

IL DIRIGENTE

L'INPDAP ha preso in considerazione il nostro quesito inviato alla Direzione Centrale, con fax e raccomandata, del 31 luglio 1997 ed ha risposto con la lettera sopra riportata.

La risposta non è del tutto limpida, ma da interpretazioni congiunte si può arrivare, in sintesi, alla seguente conclusione:

- per i dipendenti della Scuola Elementare Parificata in **MATERNITÀ** sia obbligatoria che facoltativa **NON DEVE ESSERE VERSATO ALCUN CONTRIBUTO AL TESORO**;
- per i dipendenti in **MALATTIA** i contributi vanno versati per intero come se lavorassero.

RELIGIOSI E CONTRIBUTI INPS: CIRCOLARE INPS 18/2/1995, N. 51

A seguito numerose richieste pervenute in sede AGIDAE, pubblichiamo nuovamente la circolare INPS n. 51 del 18/2/1995, già inserita in "Documenti AGIDAE" n. 2/95, a pagina 4, riguardante l'esonero dei religiosi dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI

Roma, 18 gennaio 1995

Circolare n. 51

Omissis.

Oggetto: Assicurazione dei religiosi che prestano attività presso Istituzioni gestite dagli Ordini o Congregazioni di appartenenza

SOMMARIO

1. Non assoggettabilità all'obbligo assicurativo dei religiosi che prestano attività presso Istituzioni gestite dagli Ordini o Congregazioni di appartenenza.

2. Non assoggettabilità all'obbligo assicurativo dei sacerdoti insegnanti presso i Seminari e le loro Scuole.

1. Non assoggettabilità all'obbligo assicurativo dei religiosi che prestano attività presso Istituzioni gestite dagli Ordini o Congregazioni di appartenenza

Come noto, secondo la delibera consiliare n. 204 del 21 ottobre 1983, è stata finora riconosciuta produttiva di obblighi assicurativi l'attività di lavoro prestata dai religiosi in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, presso Organizzazioni gestite da tali Ordini e Congregazioni ed esplicanti attività che assumono rilievo nell'ambito dell'Ordinamento giuridico statutale.

E' parimenti noto che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 592/13 - 29 dicembre 1989, ha chiarito, richiamandosi alla sentenza n. 108 del 1977, che l'attività

del religioso - di qualunque specie, ivi compreso l'insegnamento - non può essere considerata come svolta alle dipendenze di un "terzo" quando è prestata a favore dell'Ordine o della Congregazione religiosa di appartenenza, o in Istituti di essa facenti parte, "dovendosi escludere la prestazione di attività lavorativa e ritenere la sussistenza di opera compiuta religionis causa in adempimento dei fini della Congregazione".

Poiché al momento della pubblicazione di tale ordinanza risultava all'esame del Parlamento un disegno di legge istitutivo di un Fondo di previdenza in favore degli appartenenti al Clero regolare - in analogia a quanto già previsto per gli appartenenti al Clero secolare - che avrebbe dovuto disciplinare anche i rapporti pregressi dei singoli religiosi, su invito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con messaggio n. 04690 del 24.10.90, sono state interessate le Sedi a reiterare gli atti cautelativi degli eventuali crediti dell'Istituto, senza dar corso ad azioni esecutive.

Peraltro, mentre l'iter parlamentare della suddetta iniziativa non è arrivato a conclusione, come pure non hanno avuto seguito vari altri disegni di legge in materia (l'ultimo in ordine di tempo è stato il disegno di legge n. 657 del 10/2/93), alcuni comitati regionali nel frattempo hanno accolto dei ricorsi in maniera conforme ai contenuti della richiamata Ordinanza della Corte Costituzionale.

Considerata la situazione di incertezza determinata dalla vigenza del disposto della citata delibera n. 204/1983 e dalla presenza di diffide extragiudiziali inoltrate da vari

Ordini e Congregazioni per ottenere il rimborso della contribuzione finora versata, è stata assunta la determinazione n. 428 del 7 dicembre 1994 (all. 1), che ha revocato la delibera n. 204/83.

Pertanto, a seguito di tale revoca, non dovrà più essere pretesa alcuna contribuzione per l'attività prestata dai religiosi in favore dell'Ordine o della Congregazione di appartenenza e le relative pratiche dovranno essere archiviate per insussistenza dell'obbligo assicurativo, mentre dovranno essere ammesse a rimborso, a domanda degli interessati, le contribuzioni eventualmente versate.

I ricorsi a suo tempo trasmessi a questa Direzione Centrale saranno restituiti alle S.A.P. competenti per i conclusivi adempimenti.

Resta inteso che permane l'obbligo assicurativo, secondo il dettato delle leggi del 3/5/1956 n. 392 e del 24/6/1966 n. 535, nel caso che i religiosi svolgano attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con soggettività giuridica propria e distinta da quella degli Ordini o Congregazioni cui appartengono (ad esempio Case di cura, asili, scuole, etc.) facenti capo ad Ordini o a Congregazioni diversi da quelli ai quali i religiosi appartengono, oppure a enti o organizzazioni non riconducibili ad alcun Ordine o Congregazione.

Si fa comunque riserva di istruzioni in ordine alla sistemazione dei conti individuali intestati ai religiosi svolgenti attività presso istituzioni gestite dagli Ordini di appartenenza, anche in relazione alle soluzioni che in prospettiva potrebbero derivare dall'evoluzione dei vari disegni di legge di cui si è detto.

2. Non assoggettabilità dell'obbligo assicurativo dei sacerdoti insegnanti presso Seminari e le loro scuole

Anche nei confronti dei sacerdoti secolari che prestano la loro opera presso i Seminari

e le loro scuole nell'ambito della loro diocesi di incardinazione o di servizio deve essere riconosciuta l'insussistenza dell'obbligo assicurativo.

Infatti, i seminari sono enti dell'ordinamento canonico, godono della personalità giuridica canonica (canone 238 del codice di diritto canonico) e sono nominativamente individuati dalle leggi civili quali enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto (lettera "a" dell'art. 29 del Concordato Lateranense reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 2 della legge 20 maggio 1985, n. 222).

Inoltre per l'attività dei sacerdoti secolari che viene esplicata all'interno dell'ordinamento canonico in funzione del loro "status" è già previsto un assoggettamento ad una assicurazione speciale (Fondo Clero) che tiene conto della peculiarità del fenomeno disciplinato (primo comma dell'art. 5 della citata legge n. 903/73).

Nulla toglie a questa configurazione l'eventuale riconoscimento legale dei corsi della scuola del Seminario, né la circostanza che essa venga frequentata anche da studenti esterni (non aspiranti al sacerdozio).

Occorre infine sottolineare che nelle ipotesi in cui esista, tra il sacerdote e una pubblica amministrazione o un terzo soggetto estraneo all'ordinamento canonico, un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente (cappellani militari, cappellani degli ospedali, insegnanti delle scuole pubbliche, ecc.) sussiste l'obbligo all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria comune.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

COSTI PROMISCUI E TRATTAMENTO FISCALE

Paolo Saraceno

Natura dell'attività svolta dagli Enti Ecclesiastici

Gli Enti Ecclesiastici, i quali godono della personalità giuridica ai sensi della L. 222 del 1985 e rientrano pertanto tra gli enti regolati dall'art. 87, comma 1, lett. C) del TUIR, rappresentano una **realtà del tutto particolare** nel panorama degli Enti non Commerciali sia per il tipo di attività svolta che per le particolari disposizioni normative che ne disciplinano i rapporti.

In tali Enti, che possono svolgere attività di diversa rilevanza fiscale, si svolge infatti la vita religiosa degli appartenenti con modalità assimilabili a quelle della famiglia convenzionale, fatto questo che li differenzia nettamente dalle altre tipologie di enti.

Da ciò deriva, ad esempio, il concorso dei religiosi alle spese necessarie alla vita quotidiana della comunità (vitto, alloggio, vestiario, etc.) ed il ricevimento delle offerte dei fedeli che, a vario titolo, supportano la loro missione religiosa.

Ciò premesso, ed in coerenza con quanto previsto dalla L. 222/1985, è possibile inquadrare la complessa attività svolta dagli Istituti Religiosi in tre categorie di diversa rilevanza fiscale:

- 1) attività istituzionali di religione e di culto
In relazione a tali attività, che rappresentano **l'essenza stessa della vita religiosa** e sono del tutto prive di carattere commerciale, gli Istituti ricevono elemosine, offerte, erogazioni liberali, lasciti e quanto altro necessario al compimento della loro missione religiosa (comprese le pensioni dei religiosi che formano la stessa comunità);
- 2) attività commerciali
disciplinate a tutti gli effetti dalle disposizioni sul reddito di impresa (art. 7, 2° comma accordo 18.2.84 tra Italia e Santa Sede);
- 3) altre attività
in linea teorica assimilabili a quelle attività di impresa che danno origine a "ricavi e proventi" ma che per espressa previsione normativa sono escluse dal novero delle attività commerciali (per esempio: prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione, così come previsto dall'art. 108, seconda parte 1° comma del TUIR; i fondi pervenuti agli enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, così come previsto dall'art. 109, comma 2° bis a); i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali, come previsto dall'art. 109, comma 2° bis b); ecc...).

In relazione a tali diverse categorie di attività è possibile svolgere alcune considerazioni.

L'art. 53 della Costituzione afferma che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".

Perciò solo dalla titolarità di un reddito, così come definito dalla legge fiscale, sorge l'obbligo tributario.

Gli Enti Ecclesiastici, così come previsto dall'art. 108 del TUIR, possono essere titolari di redditi fondiari, di capitale, diversi e, nel caso di esercizio di attività commerciali, di redditi di impresa.

Quanto alle attività di culto e religione (area 1), l'articolo 7, comma 3, dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 (ratificato con L. 121/1985), sottoscritto tra l'Italia e la Santa Sede, stabilisce che "le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli Enti Ecclesiastici, sono soggette nel rispetto della struttura e finalità di tali Enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime".

Dal che deriva che le attività di religione e di culto, cioè quelle istituzionali dell'Ente Ecclesiastico (art. 2, L. 222/1985), non sono soggette ad alcun regime tributario ed alla competenza statale.

L'art. 15 della L. 222/1985 conferma quanto sopra stabilendo che "gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7 numero 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984", confermando ancora una volta "a contrario" che le attività istituzionali di religione e di culto non possono costituire oggetto di obblighi tributari.

Su tali attività quindi lo Stato non può imporre alcun obbligo di natura tributaria.

Ne deriva che l'applicazione della normativa fiscale agli Enti Ecclesiastici non può contravvenire alle precise disposizioni concordatarie.

Ciò premesso è possibile illustrare le difficoltà interpretative che derivano dalle modifiche apportate alla disciplina che regola l'imposizione in capo agli Enti non commerciali.

La determinazione dei costi promiscui

L'art. 3 del D.Lgs 460/1997, che ha imposto l'obbligo della contabilità separata per le attività commerciali eventualmente svolte dagli Enti non Commerciali, ha modificato l'art. 109 del TUIR ed in particolare il criterio di determinazione dell'importo deducibile dei costi promiscui che è ora obbligatoriamente calcolato in maniera forfettaria.

Tale criterio fa infatti riferimento, per il calcolo della parte deducibile dei costi promiscui, al rapporto tra ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, senza ulteriormente specificare quali importi debbano concretamente essere presi in considerazione nel calcolo.

Detta disposizione genera rilevanti perplessità operative soprattutto con riferimento a soggetti, gli Enti Ecclesiastici, che per espressa previsione normativa sono esclusi, per la loro attività di religione e di culto, da qualsiasi norma di imposizione.

Se infatti non sussistono dubbi in relazione ai ricavi e proventi “commerciali” è, invece, molto più complesso determinare cosa debba intendersi per “tutti” i ricavi e proventi.

E’ opportuno innanzitutto sottolineare che la norma, nell’indicare la nozione di **ricavi e proventi**, sembra fare riferimento, nella propria espressione letterale, ad entrate che derivano dallo svolgimento di un’attività (e, quindi, al *facere*).

Ciò comporterebbe l’automatica esclusione delle entrate derivanti dalle liberalità di terzi (elemosine, donazioni, etc.) che, infatti, prescindono dallo svolgimento di attività.

Diverso è il caso in cui si voglia ritenere che nel rapporto debbano essere considerate tutte le entrate che possono pervenire agli Enti, e quindi le stesse liberalità; si creerebbero infatti delle situazioni che appaiono gravemente lesive dei diritti degli Istituti ed inconciliabili con la vigente normativa.

Si consideri infatti l’ipotesi che nel calcolo di tale rapporto debbano essere considerate le entrate istituzionali (quelle cioè riferibili, in linea generale, alle liberalità ricevute per l’esercizio del culto e della religione).

Ne deriverebbe la necessità di un’apposita contabilità che diverrebbe fiscalmente rilevante (in violazione delle norme costituzionali e concordatarie) e verrebbero assoggettati di fatto ad imposizione, seppure in modo indiretto, anche proventi che non hanno alcuna natura reddituale.

Non solo, ma si creerebbero dei veri e propri paradossi: si pensi al caso di costi promiscui relativi, prevalentemente, all’attività commerciale svolta da un Istituto; ebbene tali costi risulterebbero deducibili per una quota minima qualora il totale dei proventi relativi alla sfera istituzionale privata (elemosine, offerte, erogazioni liberali, dismissioni di lasciti, etc.) fossero molto superiori ai ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con evidente violazione del principio generale della *inerenza* che governa la determinazione del reddito d’impresa.

Altrettanto anomalo sarebbe d’altra parte il caso inverso, qualora cioè un costo promiscuo relativo prevalentemente alla sfera istituzionale privata dell’ente, risultasse deducibile per una quota rilevante essendo il totale dei proventi relativi alla sfera istituzionale privata notevolmente inferiore ai ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale.

Quanto illustrato condurrebbe quindi a situazioni del tutto ingiustificate ed a conseguenze assurde.

Si pensi al caso di un Santuario al cui interno si trovi una scuola materna i cui proventi siano limitatissimi in raffronto alle offerte e le erogazioni liberali che i fedeli offrono al Santuario per le attività di missione nel terzo mondo.

I costi promiscui della scuola materna verrebbero a risultare pressoché tutti ineducibili, pur nella mancanza di una entrata “effettiva” per l’Ente.

Le considerazioni svolte, sia in termini di diritto che in riferimento ai risvolti pratici di tale applicazione, sembrano quindi dimostrare che, per il caso degli Enti Ecclesiastici, le entrate derivanti da liberalità (nel senso più ampio del termine) non debbano essere considerate nel calcolo del rapporto di cui all’art. 109, comma 3 bis del TUIR ed incidere sulla deducibilità dei costi promiscui.

ANCORA SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 17/1/2000, N. 4

Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" – Disciplina Generale del collocamento obbligatorio – Prot. n. 134/M165

La presente nota è diretta, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione da emanare in osservanza della legge di riforma della disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire prime indicazioni per consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi, del presente momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è fissata, com'è noto, al 18 gennaio 2000. Tale intervento, che non esclude analoghe iniziative, anche prossime, si rende altresì necessario, attesa la non contemporaneità nella predisposizione degli assetti operativi, da parte di tutte le strutture, regionali e provinciali, preposte al collocamento a seguito del decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego.

Obiettivo primario è dunque quello di offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la continuità del servizio secondo i nuovi principi del collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa seguito alla circolare n. 77 del 24 novembre 1999 della quale, in questa sede, si conferma la piena validità, e ne integra i contenuti. Ciò premesso, si comprende come tale intervento costituisca un'anticipazione di quanto sarà, in tempi brevi, regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le problematiche emerse troveranno ancora più compiuta risposta.

Platea dei destinatari

Possono iscriversi negli elenchi le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68

del 1999, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età prevista dall'ordinamento, per il settore pubblico e per il settore privato, nonché, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro delle categorie indicate dall'articolo 18, comma 2, della legge stessa, gli orfani, le vedove e i soggetti ad essi equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati e coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge n. 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo. Per i soggetti equiparati agli orfani e alle vedove, l'iscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa.

Quanto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione), rimane ferma la normativa sostanziale. Occorre tuttavia precisare che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 68, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscri-

zioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.

Base di computo e quota di riserva

La base di computo viene calcolata sull'organico complessivo dell'azienda. Per la determinazione della quota di riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge. Oltre ai casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della legge n. 68, riguardanti settori nei quali è precluso l'inserimento lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo le categorie di lavoratori già previste nell'articolo 4, comma 1, della legge. Devono inoltre includersi altre fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, ed infine i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista.

Per quanto riguarda la determinazione dell'obbligo dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, si ritiene che questo vada individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate da tali organismi.

Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell'arco dell'anno so-

lare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi (fissato dall'articolo 4, comma 1, per i contratti a termine) calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.

Sono infine esclusi dalla base di calcolo e computabili nella quota di riserva, in aderenza al disposto dell'articolo 4, comma 4, i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a meno che l'inabilità non sia stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.

Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti

Nei confronti dei suddetti datori di lavoro, che la legge, con previsione innovativa, ricomprende tra quelli soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, l'obbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni. La novità della disposizione rispetto al previgente regime suggerisce un ingresso non traumatico dei nuovi obbligati nella disciplina, orientamento che peraltro risulta supportato dal dato normativo; pertanto, si ritiene che, anche in presenza di una nuova assunzione, l'inserimento del lavoratore disabile possa essere differito in un arco temporale che, in questa sede, sembrerebbe congruo individuare in un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data della predetta nuova assunzione. Tuttavia, se, precedentemente all'assunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione, lo stesso assumerà contestualmente il lavoratore disabile, anche precedentemente alla scadenza del termine richiamato. A tal fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di insorgenza dell'obbligo e dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova as-

sunzione) presentando il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22 novembre 1999, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 1999, n. 295.

Deve precisarsi che non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68.

Invalidi del lavoro e invalidi per servizio

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68, che prevede modalità peculiari per l'inserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile, accedono con priorità a corsi di formazione e riqualificazione professionale attivati dalle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge stessa. I medesimi soggetti, per un periodo di ventiquattro mesi, sono avviati al lavoro presso i datori di lavoro privati senza necessità di inserimento in graduatoria, nella posizione precedentemente occupata, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita, in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.

Sospensione temporanea degli obblighi

La nuova disciplina, all'articolo art. 3, comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso all'istituto e stabilisce una stretta correlazione automatica tra il verificarsi della condizione (emanazione del provvedimento amministrativo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di amministrazione controllata, di contratto di solidarietà, di apertura delle procedure di mo-

bilità e di licenziamento collettivo) ed il beneficio della sospensione. Pertanto, la semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui dovrà allegarsi copia del provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle condizioni individuate dalla legge, è sufficiente per l'accesso alla sospensione, che opera per un periodo pari alla durata dei menzionati trattamenti. Tuttavia si ritiene che, in attesa del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono la sospensione, il datore di lavoro può ugualmente chiedere di fruire della sospensione al servizio competente che, valutata la situazione dell'impresa, può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. Nonostante la legge menzioni espressamente solo i lavoratori disabili, si ritiene coerente che l'istituto possa operare anche nei confronti dei lavoratori non invalidi ma appartenenti alle altre categorie protette, indicate nell'articolo 18, comma 2.

Compensazioni territoriali

Il procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale rimane immutato nella sostanza rispetto alla previgente normativa; è tuttavia meritevole di autonoma considerazione alla luce del rinnovato assetto decentrato dei servizi per l'impiego. In tale ottica, per esigenze pratiche ma anche per assicurare omogeneità sul territorio nazionale, resta in capo all'Amministrazione centrale, in stretto raccordo con i servizi predetti, la funzione decisionale per le richieste che investono ambiti pluriregionali, tenuto conto altresì delle ricadute della decisione sulla generale programmazione occupazionale, mentre si assegna al servizio individuato dalla regione la competenza autorizzatoria sulle domande che riguardano unità produttive situate in diverse province della stessa regione. Rimane ferma, per i datori di lavoro pubblici, la

facoltà di effettuare l'autocompensazione seppure, diversamente dal precedente regime, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale.

Quanto alle modalità di fruizione della compensazione, i datori di lavoro privati presentano la domanda, adeguatamente motivata, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale per unità produttive situate nella stessa regione al servizio, individuato dalla regione, in cui sono situate le unità produttive per le quali si chiede la compensazione. Il servizio valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati con le modalità che saranno individuate dalle regioni.

La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come sopra previsto e corredata dall'ultimo prospetto informativo, rimane nelle attribuzioni nella Direzione Generale per l'impiego del Ministero del Lavoro, che provvede ad acquisire le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione.

Esoneri parziali

L'art. 5, comma 3 della legge n. 68/99 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l'intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione una somma, pari a venticinquemila lire per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.

Quanto sopra, in attesa dell'emanazione del relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 6, rende opportuno fin d'ora indicare le modalità e gli adempimenti per l'accesso all'istituto, al fine di consentire la pronta operatività della normativa.

La domanda di esonero parziale può essere presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici. Competente a ricevere la domanda è il servizio per l'impiego del territorio in cui ha sede l'impresa. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Tale ufficio procede immediatamente all'inoltro della domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unità produttiva. La domanda deve essere adeguatamente motivata e diretta ad ottenere l'esonero per un periodo determinato. In essa devono essere illustrate le speciali condizioni dell'attività aziendale (che evidenziano la difficoltà di effettuare l'inserimento mirato) riassumibili nella faticosità della prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa, o nella particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; devono altresì essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attività svolta, nonché la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e il carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate. Quanto alla misura percentuale massima di esonero, sembra congruo determinarla, al momento, nel 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale. Il

servizio, ai fini istruttori, può avvalersi, per le necessarie verifiche tecniche del Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente o anche delle Aziende sanitarie locali. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i datori di lavoro versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (con le modalità individuate dalla normativa regionale), della regione in cui è situata l'unità operativa per la quale si chiede l'esonero, il contributo previsto dalla legge. Mentre l'obbligo di pagamento del contributo decorre necessariamente dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale, criteri e modalità per il pagamento del contributo, come previsto dalla legge, sono stabiliti dalle regioni, che determinano anche la periodicità con la quale il datore di lavoro richiedente trasmette al servizio copia della ricevuta dei versamenti a tale titolo effettuati.

Il servizio provvederà inoltre ad attivare opportune forme di raccordo con la Direzione provinciale del lavoro, ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro in caso di mancato o inesatto versamento del contributo. La persistente inadempienza nel versamento del contributo dovrebbe poi comportare la decadenza dall'autorizzazione all'esonero. Si ritiene opportuno prevedere che in attesa dell'adozione del provvedimento di esonero, il servizio autorizzi la sospensione parziale degli obblighi occupazionali (nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento). Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo potrebbero conteggiarsi ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione.

Si ravvisa, infine, l'opportunità che le regioni individuino modalità semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione dell'esonero parziale e per la modifica del-

l'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.

Gradualità

L'istituto della gradualità delle assunzioni, applicabile in caso di trasformazione di un ente da pubblico a privato e disciplinato dalla legge n. 236 del 1993, di conversione del decreto legge n. 148, non è stato modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante, la nuova quota di riserva disposta con la legge n. 68 richiede un intervento modificativo, da operare con la normativa di esecuzione, che dovrà adeguare il procedimento per l'autorizzazione e, in particolare, riparametrare la percentuale di riserva maggiorata, da coprire in occasione di nuove assunzioni. Come per le compensazioni territoriali, anche per la gradualità permane la competenza del Ministero del lavoro al rilascio dell'autorizzazione, come previsto dalla legge di riferimento.

Graduatorie e avviamento

Nell'odierna fase di passaggio dalle vecchie liste ai nuovi elenchi, tenuti dai servizi per l'impiego, deve necessariamente dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operatività del nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni, per evitare ogni interruzione nel servizio. Pertanto, evidenti ragioni di continuità amministrativa suggeriscono di attivare le esistenti strutture al fine di applicare, laddove possibile, i nuovi principi dettati dalla legge n. 68, pur nella non compiuta definizione del processo di costituzione dei nuovi organi amministrativi. In concreto, fino alla costituzione della graduatoria unica da parte delle regioni, che comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i criteri di accertamento della disabilità (individuati dall'atto di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di imminente definizione), mantengono piena operatività le attuali graduatorie, sen-

za la precedente distinzione per categorie, in aderenza a quanto previsto dalla legge.

Per i lavoratori già iscritti, il competente organo insediato presso le province (Comitato tecnico, istituito dall'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 68) o comunque l'organo che, anche temporaneamente, ne esercita la funzione, provvederà alla redazione della scheda professionale all'atto dell'avviamento. Con l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 638 del 1983 viene meno l'automatica disposizione, da parte dell'ufficio che effettua l'avviamento, della visita di controllo dello stato invalidante, essendo rimessa dalla legge al menzionato atto di indirizzo l'individuazione del nuovo assetto in materia. Nell'immediato, si ritiene che l'avviamento debba essere comunque effettuato, con riserva di esercitare il potere di controllo, successivamente all'avviamento stesso, non appena saranno pienamente operanti, nel momento di piena operatività delle predette Commissioni sanitarie secondo i rinnovati criteri. Per le nuove iscrizioni, in attesa della vigenza del citato atto di indirizzo, si ritiene opportuno consigliare l'iscrizione con riserva di successivo accertamento sanitario da parte delle competenti Commissioni sanitarie per l'accertamento della disabilità, per non pregiudicare i diritti degli utenti. La legge n. 68 attribuisce alle regioni il compito di definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria; per la concreta individuazione dei criteri di valutazione, che potranno essere integrati da quelli individuati dalle regioni, si ritiene corretto al momento indicare nell'anzianità di iscrizione, nel carico familiare e nella condizione economica quelli che si ritengono essenziali, per motivi di omogeneità sul territorio nazionale. Resta ferma, per i datori di lavoro pubblici, la disciplina in materia di cui al D.P.R. n. 246 del 1997.

Chiamata numerica e nominativa

Con riferimento alla ripartizione delle assunzioni con chiamata numerica e nominativa, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 68, si precisa che tale ripartizione si calcola avendo riguardo alle assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo. Tuttavia, per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di assunzioni da effettuarsi con chiamata numerica, sembra corretto stabilire che le residue assunzioni obbligatorie siano effettuate con chiamata nominativa.

A tale riguardo, con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di effettuare tutti gli avviamenti con chiamata nominativa, oltre che per i partiti politici e le organizzazioni sindacali e sociali, per gli enti da questi promossi; tale terminologia intende senz'altro ricomprendere gli enti che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove; in assenza di tale requisito, devono ritenersi parimenti inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

Obbligo di certificazione

Com'è noto, l'articolo 17 della legge 68 impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di certificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. D'altra parte, la stessa legge sanziona espressamente la violazione delle norme in materia di invio dei prospetti informativi (che, si ricorda, vale come richiesta di avviamento), nonché il mancato inoltro della richiesta di avviamento entro sessanta giorni dall'insorgere della scopertura. Il combinato disposto delle norme richiamate, nonché il generale spirito della legislazione consentono di affermare che il datore di

lavoro che manifesti concretamente, ponendo in essere gli adempimenti predetti, la volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa considerarsi in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie; analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento al datore di lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione, in fase di valutazione da parte del competente servizio. In tutte le richiamate situazioni, il servizio rilascia la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore di lavoro interessato. Nell'attuale fase di prima applicazione, per evitare disfunzioni che possano pregiudicare gli interessi del datore di lavoro, il servizio rilascerà la dichiarazione di ottemperanza al datore di lavoro che abbia già presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000, sia pure ai sensi della legge n. 482 del 1968. Per coloro che richiedano la suddetta certificazione successivamente a tale data e prima della scadenza del 31 marzo, fissata per la presentazione del prospetto, limitatamente all'anno 2000, dal relativo decreto, il servizio provvederà al rilascio della certificazione contestualmente alla presentazione del prospetto stesso, redatto con le nuove modalità e sulla base delle nuove quote di riserva fissate dalla legge n. 68. Si precisa che la certificazione di ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è pertanto riferita a tale ambito. La partecipazione a gare di appalto a livello nazionale richiederà la certificazione di ottemperanza relativa al complessivo organico del datore di lavoro e dovrà essere rilasciata dal servizio competente per il territorio nel quale il datore di lavoro ha la sede legale.

Datori di lavoro pubblici

Oltre alla facoltà di effettuazione dell'auto-compensazione territoriale in regionale, cui sopra si è già fatto cenno, devono evidenziarsi taluni particolari profili, per le

ricadute sulla disciplina vigente in materia di pubblico impiego.

Al riguardo, si ribadisce, in conformità con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, che i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di assunzione dei soggetti disabili nonché di quelli di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente, la possibilità di effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al caso in cui si stipuli una convenzione.

Per quanto concerne l'applicazione del termine entro cui inoltrare la richiesta di avviamento, fissato ordinariamente in sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la scopertura (art. 9, comma 1), lo stesso deve opportunamente riferirsi alla comunicazione dell'avvenuta attivazione del procedimento di avviamento a selezione, alle condizioni previste dall'ordinamento in materia di assunzioni nel pubblico impiego. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge, il predetto termine dovrebbe decorrere dalla data della trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.

Infine, come già si è fatto cenno, restano in vigore le procedure di assunzione di cui al D.P.R. 246 del 1997.

Convenzioni e accesso agli incentivi

La procedura di ammissione alle agevolazioni determinate dall'articolo 13 della legge n. 68, cui si accede attraverso la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11, sarà compiutamente definita nel regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro

dei disabili (già firmato dai Ministri concertanti e in attesa del visto e della registrazione della Corte dei Conti), i cui contenuti sono peraltro già noti in quanto, al pari degli altri provvedimenti) oggetto di discussione nelle sedi di concertazione.

Al fine di rendere più agevole il ricorso allo strumento convenzionale, cui la legge di riforma conferisce specifica e particolareggiata evidenza tra le varie forme di inserimento lavorativo dei disabili, questa Amministrazione intende provvedere, in tempi assai brevi, alla predisposizione di apposite convenzioni-quadro di livello nazionale, sulle quali si attiveranno momenti di confronto con le parti interessate, anche per quanto riguarda le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12 della legge, di seguito illustrate.

Convenzioni con cooperative sociali e disabili liberi professionisti

L'articolo 12 della legge n. 68 regola le convenzioni tra datore di lavoro, servizio per l'impiego e cooperative sociali o disabili liberi professionisti. L'istituto si configura come una atipica forma di distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione ed assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro; a ciò fa riscontro l'accollo degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali (nonché, deve ritenersi, di quelli derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) riferiti al disabile da parte della cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo deve essere coperto dall'importo della commessa.

Nel rinviare al regolamento di esecuzione per gli aspetti di dettaglio, si ritiene comunque utile richiamare l'attenzione sulla necessità di individuare, per comprensibili

esigenze di tutela del disabile, i requisiti che offrono garanzia di serietà della cooperativa o del professionista disabile presso cui si effettua il distacco; potrebbe considerarsi utile, a tal fine, verificare l'iscrizione da almeno un anno nei rispettivi albi e, per le cooperative, che le stesse dimostrino di svolgere altre attività oltre a quelle oggetto della commessa.

La legge fissa in 24 mesi la durata massima della convenzione; ciò non sembrerebbe precludere, tuttavia, la possibilità di riproporre il medesimo strumento convenzionale per lo stesso disabile qualora, su conforme parere del Comitato tecnico (richiesto dal comma 1 del citato articolo 12), insediato presso le nuove Commissioni provinciali, si renda opportuno un prolungamento del percorso formativo del disabile impiegato.

Ad ulteriore garanzia del perseguimento dell'obiettivo dell'inserimento mirato, si ravvisa inoltre l'opportunità che il percorso formativo del disabile sia disegnato e svolto tenuto conto delle professionalità da questi già possedute e soprattutto in funzione delle mansioni che al medesimo saranno assegnate al momento del rientro presso il datore di lavoro che lo ha assunto. Per altro verso, sembra corretto rimettere alla convenzione la determinazione dei contenuti del rapporto di lavoro che rientrino nella disponibilità delle parti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Infine, risulta essenziale il coinvolgimento dell'INPS nella fase della stipula della convenzione (per la corretta determinazione degli oneri previdenziali afferenti al rapporto di lavoro).

Disposizioni transitorie relative alla validità di convenzioni e autorizzazioni

Nella prima fase di funzionamento dei nuovi servizi per l'impiego a livello regionale e provinciale e per non concentrare, nell'immediato, sulle predette strutture, le pressanti incombenze derivanti dalla ne-

cessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina della situazione di ciascun datore di lavoro di fronte agli obblighi di assunzione, si ritiene opportuno prevedere che le convenzioni e le autorizzazioni a forme di esenzione, totale o parziale, dagli obblighi occupazionali (esonero parziale, compensazione territoriale, sospensione temporanea) conservino, al momento, la loro validità, ferma restando, naturalmente, l'eventuale scadenza già fissata nei relativi provvedimenti. Non si tratta di semplice proroga (che si porrebbe in posizione di contrarietà rispetto agli obiettivi di rapida attuazione che si intende perseguire, in linea con la volontà del legislatore), bensì della necessità di dare spazio ad una fase di negoziazione, che abbia per oggetto la revisione dei contenuti delle convenzioni e delle autorizzazioni già concesse, per renderli più aderenti agli innovativi contenuti della riforma e per consentire un adeguamento al nuovo regime attraverso procedure snelle e semplificate.

Disposizioni per il computo dei soggetti già assunti in base alla normativa precedentemente in vigore

L'articolo 18, comma 2, della legge di riforma costituisce uno dei nodi centrali cui dare compiuta definizione attraverso la normativa di esecuzione; si tratta infatti di determinare le modalità di computo nelle nuove quote d'obbligo dei lavoratori già assunti ai sensi della precedente disciplina sul collocamento obbligatorio. Nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge, per esigenze meramente pratiche e tenuto conto della necessità di consentire da subito l'operatività dell'impianto, si ritiene op-

portuno ammettere, seppure in via transitoria, il computo di tutti i soggetti già assunti in base alla previgente normativa, a copertura della complessiva aliquota d'obbligo, rinviando, per una più puntuale definizione della problematica, al regolamento di esecuzione.

Disposizioni transitorie generali

Al fine di garantire il funzionamento del servizio di collocamento, tenuto conto che, in alcune regioni, i nuovi servizi gestori del collocamento e i connessi organi collegiali sono tuttora in fase di costituzione, si ritiene essenziale rappresentare la prioritaria esigenza di mantenere l'operatività, fino alla completa definizione dell'assetto organizzativo decentrato, delle esistenti strutture. In via temporanea, le stesse continueranno a svolgere le funzioni e i compiti che la normativa in materia di decentramento e la legge di riforma del collocamento obbligatorio attribuiscono agli istituendi servizi, con gli opportuni adeguamenti che la particolare situazione di eccezionalità renderà necessario adottare.

Per quanto riguarda tutti i procedimenti amministrativi, aperti presso gli uffici alla data di entrata in vigore della legge n. 68, si ritiene che essi debbano essere definiti secondo la normativa previgente qualora, relativamente ai medesimi, siano stati posti in essere atti formali, ancorché di natura istruttoria. Si precisa, altresì, che la mera ricezione di un atto, anteriormente al 18 gennaio 1999, determina la trattazione del relativo procedimento secondo la disciplina della legge n. 68 del 1999.



NORME E TRIBUTI.....

Ettore Ferraro

1. TFR – COMINCIANO I RECUPERI DELL'ANTICIPO IRPEF

Dal 1° gennaio 2000 si potrà cominciare a recuperare l'anticipo IRPEF versato dai datori di lavoro negli anni '97 e '98 quale acconto sulle imposte future dovute dai dipendenti sul trattamento di fine rapporto.

Il recupero non sarà immediato, ma graduale secondo i parametri stabiliti dalla legge.

Si potrà, infatti, recuperare solo il 9,78% dei trattamenti erogati (dall'1/1/2000) oppure se più alta l'aliquota che scaturisce dal rapporto tra il TFR residuo al 1° gennaio 2000 considerando tutti i lavoratori in forza a prescindere se fossero presenti o meno al momento del calcolo dell'acconto dovuto (1996/1997) ed il credito d'imposta esistente al 1° gennaio 2000. Entrambi i valori devono essere comprensivi della rivalutazione al 31/12/1999.

Se tale rapporto risulta essere pari o inferiore al 9,78% la percentuale di recupero viene fissata al 9,78%; se, invece, dal rapporto risulterà una percentuale di recupero superiore al 9,78% si applicherà la percentuale risultante. La percentuale così ottenuta non subirà più variazioni e si applicherà ad ogni trattamento di fine rapporto liquidato dall'1/1/2000 in poi.

Il recupero deve essere effettuato soltanto sulle ritenute dovute per i trattamenti di fine rapporto o acconti TFR. Non deve essere effettuato sulle ritenute inerenti altre voci che si potrebbero incontrare in una cessazione di rapporto di lavoro quali indennità sostitutiva del preavviso, incentivi all'esodo, ecc.

Per rendere più comprensibile quanto esposto riportiamo alcuni esempi:

Esempio n. 1 – Aliquote di recupero inferiori o pari al 9,78%

Ammontare complessivo TFR all'1/1/2000 Lire 200.000.000

Credito di imposta esistente all'1/1/2000 Lire 10.000.000.

Essendo il rapporto tra i due pari al 5%, si applica il 9,78%. Se ad aprile viene liquidato un TFR di lire 9.000.000 a cui corrisponde una IRPEF di lire 1.620.000, si potranno recuperare lire 880.200 ($9.000.000 \times 9,78\%$) e, pertanto, le ritenute da versare saranno pari a lire 739.800 ($1.620.000 - 880.200$) ed il residuo credito di imposta risulterà pari a lire 9.119.800.

Sui prossimi pagamenti di TFR o acconti, si applicherà sempre l'aliquota di recupero del 9,78%.

Esempio n. 2 – Aliquota di recupero superiore al 9,78%

Ammontare complessivo TFR all'1/1/2000 Lire 100.000.000

Credito d'imposta esistente all'1/1/2000 Lire 11.000.000.

Essendo il rapporto tra i due pari all'11% (e, quindi, superiore al 9,78%), si applica l'aliquota più elevata.

Pertanto, riprendendo l'esempio precedente, se ad aprile viene liquidato un TFR di lire 9.000.000 a cui corrisponde una IRPEF di lire 1.620.000, l'importo da recuperare sarà pari a lire 990.000 ($9.000.000 \times 11\%$) e l'imposta da versare ammonta a lire 630.000 ($1.620.000 - 990.000$).

Sui prossimi pagamenti di TFR o acconti, si applicherà sempre l'aliquota di recupero dell'11%.

Per completezza di informazione va detto che prima del 2000 i sostituti di imposta che si trovavano a dover liquidare un trattamento di fine rapporto e avevano un credito d'imposta superiore al 12% dei trattamenti di fine rapporto residui, potevano già recuperare l'eccedenza sull'IRPEF del TFR liquidato (questo si poteva verificare, per esempio, in caso di una forte riduzione di personale).

Coloro che si trovavano in questa condizione e non hanno utilizzato le eccedenze in precedenza, nell'effettuare il rapporto tra il TFR ed il credito residuo, dovranno considerare quest'ultimo al netto delle predette eccedenze onde evitare un'accelerazione del recupero dovuta ad un'aliquota più alta.

2. CONTRIBUTI INPS

L'INPS, con circolare n. 12 del 20 gennaio 2000, illustra le principali novità d'inizio anno in materia previdenziale.

Innanzitutto entra a regime per tutti i datori di lavoro la riduzione dello 0,47% relativa ai soppressi contributi ex Enaoli, asili nido e Tbc.

Questa riduzione, però, non interessa gli associati AGIDAE che dovrebbero averla già applicata dallo scorso mese di gennaio 1999.

Sempre con decorrenza 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% destinato al fondo rimpatrio dei lavoratori extracomunitari a carico dei lavoratori e indicato sul mod. DM10 con il codice M130.

Dal 1° luglio 2000, invece, la legge finanziaria 2000, all'art. 49, dispone la diminuzione dello 0,20% del contributo di maternità a carico dei datori di lavoro fino al 2001.

Per gli anni successivi bisognerà attendere l'emanazione dei dpcm sulla Carbon Tax per vedere cosa disporranno in merito a tale riduzione.

3. AGGIORNATO IL MINIMALE INPS

Dal 1° gennaio 2000, la retribuzione minima, da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali, ammonta a lire 1.782.000 mensili.

4. NUOVI CODICI PER DM 10/2¹

A partire dalle denunce relative al mese di “gennaio 2000”, da presentare entro il 16 febbraio 2000, i datori di lavoro dovranno riportare mensilmente, in uno dei righe in bianco dei quadri “B-C” del modello DM 10/2, i seguenti dati:

Denominazione	Codici
n.ro dipendenti di sesso maschile	MA00
n.ro dipendenti di sesso femminile	FE00
n.ro dipendenti non retribuiti	NR00

Stante le finalità statistiche di tali rilevazioni, nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “giornate – retribuzioni e somme a debito”.

Relativamente ai codici “MA00” e “FE00” il campo da compilare è soltanto quello del numero dei dipendenti distinti per sesso e dovrà comprendere tutti i lavoratori retribuiti e non, in carico all’azienda (quadro “A” del mod. DM 10/2). Con l’occasione si ribadisce che nel quadro “A” deve essere esposto il totale dei lavoratori in forza all’azienda, ancorché non retribuiti.

Con il codice “NR00”, di nuova istituzione, devono essere esposti quei lavoratori, in forza all’azienda, per i quali nel mese di riferimento, non è stata corrisposta alcuna retribuzione o valore da assoggettare a contribuzione.

In pratica, il codice assolve la finalità di consentire la quadratura tra il numero dei lavoratori indicati nel quadro “A” con quelli denunciati nei quadri “B-C”.

5. ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO DELIBERATO LA VARIAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 1999²

LAZIO			
TIVOLI	0,1%	CICILIANO	0,2%
PALESTRINA	0,2%	SEGNI	0,2%
VALMONTONE	0,1%	CASTELGANDOLFO	0,2%
ANZIO	0,2%	GROTTAFERRATA	0,2%
MARINO	0,2%	VELLETRI	0,2%
CIVITAVECCHIA	0,2%	FIUMICINO	0,1%
SACROFANO	0,2%	BRACCIANO	0,1%
MORLUPO	0,2%	VITORCHIANO	0,1%
TORRICELLA SABINA	0,2%	FERENTINO	0,2%
CECCANO	0,2%	CASTROGIOIELLO	0,2%
PONTECORVO	0,2%	SORA	0,1%
CASSINO	0,2%	SEZZE	0,2%
UMBRIA			
CITTA’ DI CASTELLO	0,2%	GUBBIO	0,2%
SARDEGNA			
ALGHERO	0,2%	QUARTU S. ELENA	0,2%
SELARGIUS	0,2%	MARINA S. VERO MILIS	0,2%
CAGLIARI	0,2%		
PIEMONTE			
CHIAVERANO	0,2%	IVREA	0,2%
MONTANARO	0,2%	LAURIANO	0,1%
MONCALIERI	0,2%	BRANDIZZO	0,2%
CUMIANA	0,1%	NICHELINO	0,2%

¹ In circolare INPS 20/12/1999, n. 220 e circolare INPS 28/01/2000, n. 16.

² L’elenco è stato pubblicato sulla rivista “GUIDA AL LAVORO”, n. 40 del 19/10/1999.

PIEMONTE			
PINEROLO	0,1%	LANZO TORINESE	0,2%
RIVAROLO C.SE	0,2%	VALPERGA	0,2%
TORINO	0,1%	VARALLO SESIA	0,2%
VIGLIANO BIELLESE	0,2%	VIVERONE	0,2%
BIELLA	0,2%	CASTELNUOVO D.BOSCO	0,2%
NIZZA MONF.TO	0,15%	BORGO S. MARTINO	0,2%
ALESSANDRIA	0,2%	GOZZANO	0,1%
ARMENO	0,1%	NOVARA	0,2%
LIGURIA			
GENOVA	0,2%	ALBENGA	0,2%
DIANO MARINA	0,2%	VENTIMIGLIA	0,2%
LOMBARDIA			
CORBETTA	0,2%	MAGENTA	0,2%
RHO	0,18%	CASTANO PRIMO	0,2%
SENAGO	0,2%	CESANO MADERNO	0,2%
DESIO	0,2%	PADERNO DUGNANO	0,2%
CARATE BRIANZA	0,1%	MONZA	0,2%
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	0,2%	MELEGNANO	0,2%
CUSANO MILANINO	0,2%	SESTO S. GIOVANNI	0,2%
GALLARATE	0,2%	CUVEGLIO	0,2%
CASTELLO CABIAGLIO	0,2%	VENEGONO INFERIORE	0,2%
SARONNO	0,2%	MENAGGIO	0,2%
CAPIAGO INTIMIANO	0,2%	FINO MORNASCO	0,2%
COMO	0,2%	SONDALO	0,2%
MADONNA DI TIRANO	0,2%	SONDRIO	0,2%
SOMASCA DI VERCURAGO	0,2%	VILLA D'ADDA	0,2%
OSIO SOTTO	0,2%	MARTINENGO	0,2%
LOVERE	0,2%	CARPENEDOLO	0,15%
CREMA	0,2%	MULAZZANO	0,2%
SONCINO	0,2%	CODOGNO	0,2%
SALERANO LAMBRO	0,2%	LODI	0,2%
VIGEVANO	0,2%	PIEVE DEL CAIRO	0,2%
VOGHERA	0,1%	PAVIA	0,2%
VENETO			
S. DONA' DI PIAVE	0,2%	MIRA	0,2%
DOLO	0,2%	MIRANO	0,2%
CONEGLANO	0,2%	CORDIGNANO	0,2%
VALDOBBIADENE	0,2%	POSSAGNO	0,2%
LAMON	0,2%	CONSELVE	0,2%
NOVENTA PADOVANA	0,2%	PIOVE DI SACCO	0,2%
THIENE	0,2%	BRENDOLA	0,1%
BREGANZE	0,1%	LONIGO	0,2%
CHIAMPO	0,2%	MONTECCHIO MAGG.	0,2%
CALDIERO	0,2%	LEGNAGO	0,2%
VERONA	0,2%	BADIA DI POLESINE	0,2%
LENDINARA	0,2%	TRECENTA	0,2%
ROVIGO	0,2%		
TRENTINO ALTO ADIGE			
TIROLO DI MERANO	0,2%	BRESSANONE	0,2%
FRIULI VENEZIA GIULIA			
TOLMEZZO	0,2%		
EMILIA ROMAGNA			
FORMIGINE	0,2%	MONTECHIARUGOLO	0,2%
PARMA	0,2%		

TOSCANA			
LAISTRA A SIGNA	0,2%	SIGNA	0,1%
FIGLINE VALDARNO	0,1%	PISTOIA	0,1%
CHIUSI DELLA VERNA	0,2%	MASSA	0,1%
PIETRASANTA	0,2%	LARI	0,2%
MARCHE			
CASTELFIDARDO	0,2%	LORETO	0,2%
JESI	0,1%	FABRIANO	0,2%
ANCONA	0,2%	MONDAVIO	0,1%
S. SEVERINO MARCHE	0,2%	GROTTAMMARE	0,2%
FERMO	0,2%	RIPATRANSONE	0,2%
S. BENEDETTO DEL TR.	0,2%	ASCOLI PICENO	0,2%
ABBRUZZO			
CASTIGLIONE A CASAURIA	0,2%	BUCCHIANICO	0,2%
FRANCAVILLA AL MARE	0,2%	ORTONA	0,2%
LANCIANO	0,2%	VASTO	0,2%
PUGLIA			
ANDRIA	0,2%	MOLFETTA	0,2%
SANNICANDRO GARGAN.	0,2%	S. SEVERO	0,2%
CERIGNOLA	0,2%	MANFREDONIA	0,2%
ORIA	0,2%	SAN DONACI	0,2%
S. PIETRO VERNOTICO	0,2%	BRINDISI	0,2%
MONTERONI DI LECCE	0,2%	NOVOLI	0,2%
TARANTO	0,2%		
CAMPANIA			
CALVIZZANO	0,2%	CASALNUOVO DI NAPOLI	0,2%
GIUGLIANO	0,2%	AFRAGOLA	0,2%
ARZANO	0,2%	VISCIANO	0,2%
NOLA	0,1%	CASTELLAMMARE DI ST.	0,2%
ALBERI DI META DI SORR.	0,1%	POZZUOLI	0,2%
PIEDIMONTE MATESE	0,2%	ARIENZO	0,2%
MARCIANISE	0,2%	CARINOLA	0,2%
CARINARO	0,2%	AVERSA	0,2%
CASAL DI PRINCIPE	0,2%	CAPUA	0,2%
CASERTA	0,2%	CERRETO SANNITA	0,2%
BENEVENTO	0,1%	AVELLA	0,2%
AMALFI	0,2%	ANGRI	0,2%
PAGANI	0,2%	SCAFATI	0,2%
BASILICATA			
MARATEA	0,2%	POTENZA	0,1%
MOLISE			
TERMOLI	0,2%		
CALABRIA			
TORTORA	0,2%	COMMENDA – RENDE	0,2%
TREBISACCE	0,2%	COSENZA	0,2%
MILETO	0,2%	SOVERATO	0,2%
PALMI	0,2%	CITTANOVA	0,2%
POLISTENA	0,2%	LOCRI	0,1%
SICILIA			
CEFALU'	0,2%	ERICE	0,2%
GELA	0,15%	FIUMEFREDDO DI SICILIA	0,2%
GIARRE	0,05%	ZAFFERANA ETNEA	0,2%
ACI BONACCORSI	0,1%	ACIREALE	0,1%
S. GREGORIO	0,1%	LENTINI	0,2%
SIRACUSA	0,2%	CESARO'	0,2%
TAORMINA	0,2%	MESSINA	0,2%

NOTIZIE VARIE

1. DEDUZIONI PER RELIGIOSI ANNO 1999 (Circolare INPS n. 217 del 15/12/99)

Importo delle pensioni per l'anno 1999 - Trattamenti minimi e pensioni sociali

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
01/01/99	710.250 x 13
Importi annui	9.233.250

2. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/01/99-14/02/99	0,092507	0,069380	0,125	0,194380
15/02/99-14/03/99	0,277521	0,208141	0,250	0,458141
15/03/99-14/04/99	0,462535	0,346901	0,375	0,721901
15/04/99-14/05/99	0,832562	0,624422	0,500	1,124422
15/05/99-14/06/99	1,017576	0,763182	0,625	1,388182
15/06/99-14/07/99	1,017576	0,763182	0,750	1,513182
15/07/99- 14/08/99	1,202590	0,901943	0,875	1,776943
15/08/99- 14/09/99	1,202590	0,901943	1	1,901943
15/09/99- 14/10/99	1,480111	1,110083	1,125	2,235083
15/10/99- 14/11/99	1,665125	1,248844	1,250	2,498844
15/11/99- 14/12/99	2,035153	1,526364	1,375	2,901364
15/12/99- 14/01/00	2,127660	1,595745	1,500	3,095745

AVVISO

Ricordiamo ai nostri Associati che è in pagamento il rinnovo dell'abbonamento e-mail per l'anno 2000.

L'importo, di Lit. 50.000, è rimasto invariato. Può essere versato sul ccp n° 39600002, intestato ad AGIDAE – Via V. Bellini 10 – 00198 – Roma, indicando nella causale: “servizio e-mail”.

Nel caso di nuovo abbonamento, specificare nella causale, in stampatello, anche il proprio indirizzo di posta elettronica.

CONVENZIONI AGIDAE¹

AGIDAE



AgipPetrolii

LISTINO DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

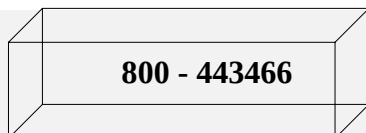
PRODOTTI PER RISCALDAMENTO

		Tariffa ordinaria	Tariffa Convenzione AGIDAE
Gasolio (contenuto di zolfo 0,2%)	Lit/lit.	1.584	(meno 90 lire) 1.494
Btz (frazionato fino a 15.000 Kg (zolfo non superiore all'1%))	Lit/Kg	893	803
ECOFLU	Lit/Kg		1020
Semifluido	Lit/Kg		957
Olio combustibile (1% ZOLFO)	Lit/Kg		882
ECODEN	Lit/Kg		770

N.B.: Tutti i prezzi pubblicati in questa pagina sono da intendersi IVA inclusa.

Il Servizio-Prenotazioni-Gasolio (su carta intestata) è attivo, 24 ore su 24, al

NUMERO VERDE FAX:



La chiamata è gratuita

CONSEGNA DEL CARBURANTE ENTRO 48 ORE

I prezzi dei prodotti petroliferi sono calcolati sulle tariffe segnalate, quindicinalmente, dalla *Camera di Commercio di Milano*. Ecco i prezzi dal 17 al 23 gennaio 2000:

Periodo	Prezzi CCIA	Prezzi Convenzione AGIDAE IVA INCLUSA
17 - 23 gennaio 2000	1.584	1.494

Per i **carburanti di autotrazione** l'Agidae Labor sms comunicherà quanto prima le modalità per poter usufruire degli sconti concordati: *meno 20 lire/litro*.

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.



PRODOTTI AGIP GAS

- GPL; impianto di stoccaggio GPL in comodato.

Il Servizio-Prenotazioni- (su carta intestata) è attivo, 24 ore su 24, al
NUMERO VERDE FAX:

800 - 443466

La chiamata è gratuita

Gli ordini di prodotto dovranno pervenire con un preavviso di minimo 72 ore (esclusi sabato, domenica e festività infrasettimanali).

PREZZI

- Il GPL sfuso per serbatoi sarà ceduto dall'AGIP GAS S.p.A. o sue concessionarie con una scala di sconti - rispetto al listino ufficiale AGIP GAS del momento - per una durata di 12 mesi come di seguito riportato. Verrà successivamente verificato l'andamento delle vendite e le seguenti aliquote potranno, con il consenso delle parti, essere adeguate.
- Il GPL imbottigliato sarà ceduto per quantità non inferiori a nr. bombole 35, al prezzo di listino territoriale AGIP GAS al rivenditore, con uno sconto, rispetto all'attuale listino, del 14%.

LISTINO AGIP GAS GPL SFUSO A CLIENTI AGIDAE (Decorrenza: 04/01/2000)

- Prezzi in Convenzione **senza IVA**. Fatturazione a 30 giorni.

		Tariffa ordinaria	Tariffa Convenzione AGIDAE		
			Da 0 a 2000 lt.	Da 20001 a 4000 lt.	Oltre 4000 lt.
Prima fascia per le seguenti province: GE, IM, SV, PR, RE, CN, MI, VA, CO, CR, BG, PC, LO, PD, VR, VC, BS, MN, RO, PD, VE, TV, PN, GO, TS, UD, RO, RA, BO, FO, RN, FE, MO, FI, LI, LU, PT, GR, PO, SI, AR, SP, MS, PI	Lit./lt. Lit./Kg	1.094 2.104	1.010 1.960	1.004 1.931	994 1.912
Seconda fascia per le seguenti province: AN, MC, AP, PS, PG, TR, IS, CB, LT, FR, NA, CE, AV, SA, BN, FG, BA	Lit./lt. Lit./Kg	1.100 2.114	1.025 1.970	1.010 1.941	1.000 1.922
Terza fascia per le seguenti province: TO, AT, AL, PV, TE, PE, AQ, CH, RM, RI, VT, PZ, MT, LE, BR, TA, PA, TP, ME, RG, CL, EN, CT, SR, AG	Lit./lt. Lit./Kg	1.105 2.124	1.030 1.980	1.015 1.951	1.005 1.932
Quarta fascia per le seguenti province: CZ, CS, RC, VV, KR, CA, NU, OR, SS, BL, SO, BZ, TN	Lit./lt. Lit./Kg	1.110 2.134	1.035 1.990	1.020 1.961	1.010 1.942
Val d'Aosta	Lit./lt. Lit./Kg	957 1.840	882 1.696	867 1.667	857 1.648

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ASSOCIAZIONI 2000

Istituti

Centro di Pronto Intervento Ist. Maria Bambina
Casa di Riposo S. Vincenzo de' Paoli
Ist. Don Calabria
Casa per Ferie Villa delle Rose
Casa per Ferie S. Rita
Comunità Ebraica
Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese
Logos Inc.
Casa Madre Suore Salesiane SS. Cuori
Ist. G. Cifrino
Pensionato Suore Salesiane SS. Cuori
Scuola Materna Vergallo
Pensionato Suore Salesiane SS. Cuori
Parrocchia Immacolata Concezione
Scuola Materna G. Vaccari
Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale
Ist. Pavoniano Artigianelli
Asilo S. Cuore
Pia Casa di Riposo A. Conti
Casa S. Giuseppe
International Music Institute
Casa per Ferie Claretianum
R.S.A. Padre Luigi Monti
Scuola Laura Sanvitale

Persone fisiche

Economa Maestre Luigine
Economo Ist. S. Filippo Neri
Economo Generale Opera della Chiesa
Sr. Gabriella Panella
Sr. Maria Teresa Salvi

Consulenti

Cinzia Franzoso

DISDETTE 2000

Istituti

Ist. Magistrale Maria Immacolata
Casa di Riposo S. Giuseppe
Istituto Cavanis
Pensionato Sorelle della Misericordia
Casa di Rip. Suore Carmelitane S. Teresa
Ist. A. Piccardo
Scuola Infermieri Prof.li Suore della Misericordia
Istituto Maria Ausiliatrice
Casa di Spiritualità Suore di Carità
Ist. S. Dorotea
Ist. Maria Ausiliatrice
Ist. Regina Mundi
Ist. S. Cuore

Consulenti

Rag. Ugo Cavallini

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

Per chiarimenti contrattuali e risposte a quesiti, è possibile rivolgersi, nei giorni e negli orari indicati, *salvo impegni*, ai membri del Consiglio Direttivo, di seguito specificati.

A) Membri del Consiglio Direttivo AGIDAE

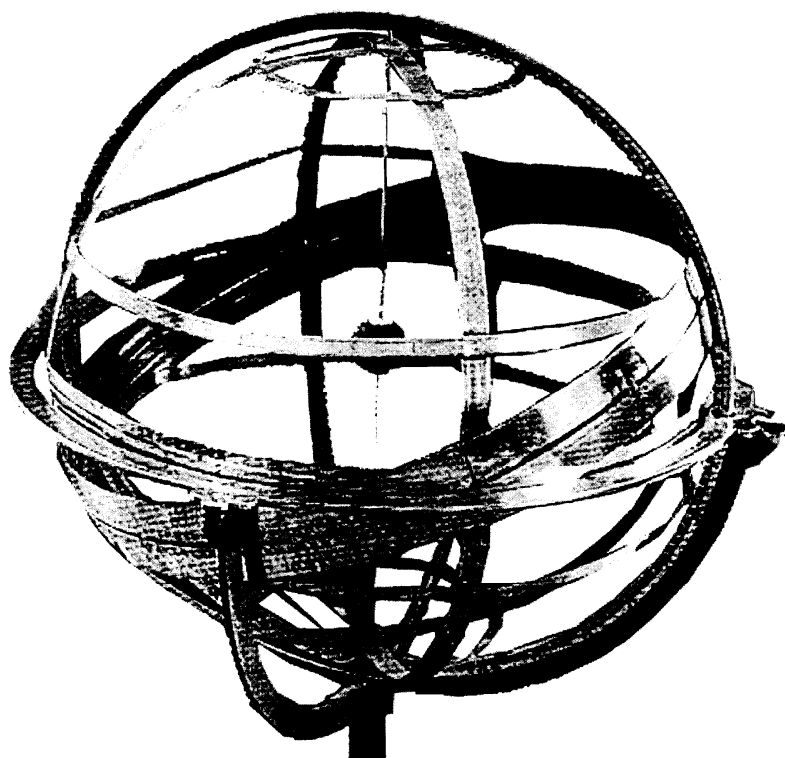
Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Ist. La Salle – Torino Tel. 011/8195255 – 8195139 Fax 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Sabato	Ist. La Salle – Torino Tel. 011/8195255 – 8195139 Fax 011/8195223	9.00 – 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Genova	Sr. Mafalda Canevello	010/506893	010/500187
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/506158

B) Altri consulenti disponibili in sede AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza legale	Martedì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza assicurativa	Venerdì	14.30 – 17.30	Marco Conte

Mappamondo per misurazioni dell'osservatorio sismico, meteorologico ed astronomico di Poggio al Vento nel Convento dei Cappuccini - Siena.



www.cariplo.it

- IL MONDO DEGLI ENTI RELIGIOSI ED ECCLESIASTICI
TROVA IN NOI UN PUNTO FERMO.
- Un team di professionisti, servizi e prodotti dedicati. Per conoscere i nostri servizi basta una telefonata al numero verde dedicato, ove sarà possibile chiedere anche la visita di un nostro esperto.